

GL /XQHGu RWWREUH

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
11	Il Sole 24 Ore	17/10/2022	<i>Con i contagi in risalita la qualita' dell'aria in aula ritorna un tema centrale (M.Voci)</i>	3
1	Italia Oggi Sette	17/10/2022	<i>Pnrr: istruzioni per l'uso (A.Tango)</i>	4
9	Italia Oggi Sette	17/10/2022	<i>110%, responsabilita' delimitata (F.Campanari)</i>	6
I	Italia Oggi Sette	17/10/2022	<i>Contratti pubblici, pochi formalismi</i>	8
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
1	Il Sole 24 Ore	17/10/2022	<i>Avvocati, compensi in crescita del 5%. Arrivano i premi alla mediazione (V.Maglione/V.Uva)</i>	9
1	Il Sole 24 Ore	17/10/2022	<i>Giudici di pace, competenze piu' ampie per le liti su incidenti stradali e contratti (B.Mazzei)</i>	12
3	Italia Oggi Sette	17/10/2022	<i>Ora l'avvocato guadagna di piu' (D.Ferrara)</i>	14
<b>Rubrica Professionisti</b>				
1	Il Sole 24 Ore	17/10/2022	<i>Codice della crisi e iter gia' avviati: tribunali ancora divisi sulle regole (G.Andreani)</i>	15

# Con i contagi in risalita la qualità dell'aria in aula ritorna un tema centrale

Le iniziative in campo Ventilazione e non solo

**Maria Chiara Voci**

**D**a una parte la curva dei contagi Covid che, con il ritorno in classe, continua ad autoalimentarsi. Dall'altra, la vittoria del centro destra e, in particolare, di Giorgia Meloni che - più di ogni altro politico - si è spesa negli ultimi due anni per il sostegno alle misure di ricambio meccanizzato dell'aria come soluzione per contenere la pandemia fra i banchi. In più, l'inverno alle porte e la crisi energetica che impone attenzione nella dispersione di energia e di calore e mette un freno alla possibilità di aprire con costanza le finestre. Tutti questi ingredienti, mixati insieme, riaccendono il dibattito sulla qualità di ciò che si respira in classe. Discussione che non è per nulla in discesa.

A livello normativo, almeno sulla carta, una presa di posizione più chiara da parte dello Stato sembra esserci. Anche grazie ai test sul campo eseguiti nella Regione Marche (che lo scorso anno ha dato fondi alle scuole per installare la ventilazione meccanica controllata in aula ottenendo dei buoni risultati nel contenimento pandemico), le tanto attese linee guida dell'Iss che definiscono le specifiche tecniche per l'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione nelle scuole sono state pubblicate. Insieme a un documento di indicazioni strategiche sulla mitigazione delle infezioni da Sars-Cov-2 nelle scuole, elaborate sempre dall'Iss con i ministeri della Salute e dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni.

In entrambi si riconosce come il ricambio d'aria ottimale in uno spazio indoor corrisponda a 10 L/secondo/persona, così come definito dall'Oms: nel caso di un'aula con 25 alunni servono portate d'aria di circa 800-1.000 m<sup>3</sup>/h (a seconda del volume e dell'altezza dell'aula), così da richiedere macchine specifiche (non

vanno bene quelle per ambienti residenziali, ndr). Indicata però una strada da seguire, nessuna norma dice come procedere e dove trovare i fondi per dotarsi di impianti di ventilazione. Ai dirigenti scolastici viene chiesto di rivolgersi alle autorità competenti (cioè ai Dipartimenti di prevenzione delle Asl e alle Arpa) per svolgere le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria nel proprio istituto, ma mancano tecnici e competenze per garantire a tutti e in tempi rapidi le analisi preventive. Inoltre non ci sono risorse specifiche (se non da parte di alcune Regioni) per sostenere le spese necessarie alla messa in sicurezza. «Le linee guida non danno indicazioni pratiche, mettono in difficoltà presidi e tecnici dell'Arpa e non consentono una reale assunzione di responsabilità - spiega Giorgio Buonanno, docente di Fisica Tecnica all'università di Cassino ed esperto di termodinamica -. Una soluzione più semplice sarebbe stata quella di puntare direttamente sulla ventilazione meccanica».

Sebbene le linee guida facciano capire fra le pieghe che c'è una distinzione fra sistemi di Vmc e dispositivi per il ricambio dell'aria, la distinzione non è così evidente e di presta all'interpretazione a seconda delle convenienze di mercato. «Un messaggio profondamente errato, che non tiene conto oltretutto di come al di là del contagio da Sars-Cov-2 gli inquinamenti nell'aria siano diversi - commenta Damiano Sanelli, tecnico ambientale in biosicurezza, Partner 24 ed esperto di indoor air quality -. Nella mia esperienza, non ho mai trovato un'unica soluzione capace di portare la situazione al rischio zero. Pertanto occorre diffidare del marketing che promette miracoli, evitare di pensare che un purificatore da solo, che non ricambia l'aria, possa sanificarla. Al contrario è sempre corretto rivolgersi a un team di esperti che, valutato il rischio, propongano un mix di soluzioni vincenti. Perché la tecnologia c'è, ma bisogna saperla applicare».

In generale, la vera opportunità discende comunque dal dibattito. Il

fatto che a scuola si parli di aria è comunque importante. A questo proposito, sono diverse le iniziative sostenute anche da big player del settore. Ad esempio, da Dyson che con la campagna "La scienza dell'aria" e il relativo progetto educational realizzato con il supporto della James Dyson Foundation, mira a sensibilizzare in Lombardia oltre 8 mila studenti per spiegare che ogni essere umano respira ogni giorno 9 mila litri di aria, che ciò che immettiamo nel nostro organismo va controllato e che gli inquinamenti non sono tanto negli spazi outdoor, quanto più in quelli indoor. Così anche altre aziende, come la Helty, la Vortice o la Nylan-Exrg, in campo sul mercato con soluzioni Vmc targhettizzate per le scuole, sono in prima linea nel proporre azioni puramente didattiche e di sensibilizzazione degli studenti, con il coinvolgimento di artisti o educatori. Al di là delle iniziative spot, tocca ora al nuovo governo concretizzare nei fatti la promessa (elettorale e non solo) per un'aria più pulita a scuola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**DAMIANO SANELLI**

Partner24, tecnico ambientale in biosicurezza ed esperto di indoor air quality





a pag. 13



Focus della fondazione Openpolis sull'avanzamento dei piani di ripresa nei paesi europei

# Pnrr, Spagna e Francia in testa

## In Italia è stato ultimato il 10% di milestone e target totali

Pagina a cura  
DI ANTONIO LONGO


**S**ono solo sette i paesi dell'Ue che hanno già avviato la realizzazione degli interventi previsti dai rispettivi piani di ripresa e resilienza. Con il 22% delle scadenze completate, Spagna e Francia sono i paesi più avanti nell'attuazione dei propri piani nazionali, seguono il Portogallo con l'11% e l'Italia con il 10% di milestone e target completati sul totale di quelli previsti fino al 2026. A scattare la fotografia è il focus della fondazione Openpolis "L'avanzamento del Pnrr negli altri paesi europei", con dati aggiornati allo scorso 3 ottobre, nell'ambito dell'osservatorio permanente istituito per monitorare il Pnrr.

**Lo stato di avanzamento dei piani nazionali.** Il dispositivo per la ripresa e la resilienza rappresenta il principale strumento messo in campo dall'Unione europea per risollevarsi dalla crisi economica e sociale causata dalla pandemia. Al dispositivo è destinato quasi il 90% dei fondi del Next generation Eu. Attraverso i singoli piani nazionali, gli stati membri hanno la possibilità di implementare riforme e investimenti sul proprio territorio, allo scopo non solo di migliorare le condizioni socio-economiche attuali ma anche di avviare i processi di transizione ecologica e digitale. Dal punto di vista numerico, ammontano a 723,8 miliardi di euro le risorse complessive destinate al dispositivo di ripresa e resilienza, di cui 385,8 miliardi sotto forma di prestiti e 338 di sovvenzioni.

I rilasci di risorse da parte dell'Ue, successivi al pre-finanziamento, dipendono dal completamento delle scadenze, verificato ogni sei mesi dalla Commissione europea. Insieme a tale controllo semestrale, gli uffici di Bruxelles monitorano l'avanzamento complessivo del piano, considerando la percentuale di milestone e target raggiunti, sul totale di quelle previste dalle diverse agende.

Sul podio dell'attuazione, dunque, vi sono Spagna e Francia e il Portogallo che si colloca sul gra-

### Le scadenze già completate nei paesi europei



Fonte: elaborazione Openpolis su dati Commissione Europea (ultimo aggiornamento: lunedì 3 ottobre 2022)

dino più basso, nella classifica riportata nel report; seguono al quarto posto l'Italia (10%), mentre Croazia, Slovacchia e Grecia si posizionano, nell'ordine, al di sotto del 10%.

I predetti sette paesi, che hanno avviato la realizzazione del Pnrr, hanno ricevuto la prima tranche di pagamento. Si tratta delle realtà nazionali che riceveranno complessivamente più risorse dal dispositivo e che quindi, come sottolineano gli analisti, hanno agende più dense e tempi di attuazione più serrati, rispetto agli altri stati membri.

Nel caso dell'Italia, si conta un numero di scadenze complessive (527) ampiamente superiore a quello degli altri paesi più finanziati, dalla Spagna (416) alla Francia (175), dalla Polonia (283) alla Grecia (331).

**La suddivisione dei fondi agli stati membri.** Dall'analisi degli importi destinati ai diversi paesi Ue, l'elemento che emerge in modo immediato è la disparità della suddivisione dei fondi. Un dato che dipende sia dagli specifici criteri individuati dalle istituzioni europee, sia dalla scelta di ciascun governo tra la richiesta di sole sovvenzioni o anche di prestiti. I criteri includono particolari calcoli relativi al prodotto interno lordo pro capite dei paesi, al numero di abitanti e al tasso di disoccupazione.

Riguardo i prestiti, sussiste il vincolo di non superare il 6,8% del reddito

nazionale lordo.

Obiettivo principale dei fondi è quello di supportare le economie caratterizzate da ampia disoccupazione e bassa crescita. In tal senso, sono Italia, Polonia, Grecia, Romania, Portogallo, Slovenia e Cipro ad aver richiesto prestiti, oltre che sovvenzioni. Tra questi, il Belpaese registra sia la quota che la cifra più alta, in particolare il 64% dei fondi Pnrr destinati all'Italia costituisce un prestito che andrà restituito. Si tratta di circa 123 miliardi di euro, sull'ammontare complessivo di 191 miliardi.

Considerando la somma tra prestiti e sovvenzioni, l'Italia riceve l'importo maggiore anche dal dispositivo per la ripresa e la resilienza considerato nel suo complesso (191,48 miliardi di euro).

Seguono, ma con ampio distacco, la Spagna (69,51 miliardi), la Francia (39,36) e la Polonia (36). In termini di confronto tra paesi, gli analisti considerano anche il rapporto tra i fondi Pnrr totali destinati ad ogni paese e il suo prodotto interno lordo. È così possibile paragonare in modo più adeguato il diverso impatto che il dispositivo di ripresa e resilienza intende avere sulle economie degli stati membri.

In dettaglio, i fondi Pnrr per l'Italia valgono quasi l'11% del Pil riferito all'anno 2021. Come precisano gli esperti della fondazione, Ungheria e Paesi Bassi sono ancora in attesa dell'approvazio-

ne dei propri piani nazionali, quindi le cifre non sono definitive ma si riferiscono al massimo contributo che potrebbe essere accordato ai due paesi.

La ripartizione dei fondi, misurata in questo modo, sembrerebbe, quindi, impattare maggiormente sui territori del sud e dell'est Europa, storicamente più svantaggiati dal punto di vista economico, e meno sui paesi del nord.

È la Grecia il paese in cui le risorse del Pnrr costituiscono la percentuale più alta di Pil nazionale, pari al 16,68%. Seguono Romania (12,15%), Croazia (11,01%) e Italia (10,79%). Mentre la quota minore si registra per il Lussemburgo (0,13%) e per stati del nord come Irlanda (0,23%), Danimarca (0,46%) e Svezia (0,61%).

**Le risorse sinora messe in circolo.** Come detto, la commissione europea effettua un monitoraggio puntuale dell'avanzamento dei piani nazionali di ripresa e resilienza. Sia in termini di fondi richiesti ed erogati, sia in termini di attuazione delle scadenze previste. Gli importi vengono inviati ai singoli paesi in diverse tranche, lungo tutti gli anni di attuazione dei rispettivi piani nazionali.

I governi possono richiedere un nuovo rilascio di risorse ogni sei mesi, quando la commissione europea verifica che le scadenze definite dalle diverse agende siano state completate nei tempi sta-

biliti. In caso di parere positivo, si procede all'erogazione dei fondi.

Dal 3 agosto 2021 al 29 luglio 2022 sono 21 gli stati membri ad aver ricevuto almeno un pagamento,



per un totale di 112,78 miliardi di euro erogati.

Come evidenziato nel rapporto, il pre-finanziamento è stato inviato ai 21 paesi che hanno avuto l'ok della commissione alle proprie agende. Si tratta di un trasferimento di risorse pari e non oltre al 13% dell'ammontare totale indirizzato a ciascun Pnrr.

Il primo pagamento è stato rilasciato finora a sette stati, in ordine Spagna, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Croazia, Slovacchia. Il secondo pagamento è stato finora inviato solo alla Spagna. L'Italia dovrebbe ricevere a breve la seconda rata, a seguito della verifica positiva da parte della commissione sull'attuazione del Pnrr nel primo semestre del 2022. L'Italia finora ha ricevuto quasi 46 miliardi.

Per il resto, sono sei gli stati membri che mancano ancora all'appello. Nel caso di Bulgaria, Irlanda, Polonia e Svezia, i piani nazionali sono stati approvati dalle istituzioni Ue, ma ancora non ci sono stati invii di risorse. Mentre Paesi Bassi e Ungheria sono ancora in attesa del via libera alle proprie agende.

Quella olandese ha ricevuto il consenso della commissione ma non ancora del consiglio, anche se è presumibile che arriverà a breve. A quella ungherese, invece, Bruxelles non ha dato l'ok e ha espresso alcune perplessità. Sia riguardo al ruolo delle amministrazioni regionali e locali nell'attuazione del piano, sia legate al rispetto dello stato di diritto.

Le recenti indicazioni delle Entrate: procedura soft per acquisire il tax credit dalle banche

# 110%, responsabilità delimitata

## I fornitori e i cessionari rispondono di dolo o colpa grave

Pagina a cura  
DI FRANCESCO CAMPANARI

**L**imitati alle sole fattispecie di "dolo" e "colpa grave" i casi di responsabilità del fornitore che abbia applicato lo sconto in fattura e dei cessionari che abbiano acquisito crediti da detrazioni fiscali edilizie. Semaforo verde per il correntista che voglia acquistare dalla banca crediti d'imposta da bonus edilizi, non essendo tenuto a effettuare una istruttoria ex novo in capo al beneficiario della detrazione, ma potendosi limitare ad acquisire la documentazione direttamente dalla banca cedente. Definite, infine, le modalità operative per avvalersi dell'istituto della remissione in bonis alle comunicazioni per la cessione dei crediti: oltre al codice tributo, l'Amministrazione finanziaria ha fornito indicazioni di carattere pratico sulla compilazione del modello F24 Elide (si veda altro servizio in pagina).

Sono questi, in sintesi, alcuni dei chiarimenti contenuti in due provvedimenti dell'Agenzia delle entrate: la circolare 33/E, dello scorso 6 ottobre, e la risoluzione 58/E, dell'11 ottobre scorso.

**La responsabilità dei fornitori e dei cessionari.** Sino all'avvento del cosiddetto decreto Aiuti-bis (il dl 115/2022) i profili di responsabilità del fornitore che applicava lo sconto in fattura e dei cessionari che acquisivano crediti da

bonus edilizi erano pieni sia nel caso di "dolo" che nel caso di "colpa", escludendo la norma un coinvolgimento diretto e solidale con il fruitore del beneficio fiscale solo nel caso di assenza di colpa ossia nel caso di errore incolpevole.

Le novità introdotte dal decreto Aiuti-bis e la modifica del comma 6 dell'articolo 121 del decreto Rilancio hanno, però, "circoscritto" le ipotesi di concorso in violazione dei fornitori e dei cessionari ai casi di "dolo" o "colpa grave", a condizione che siano stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui agli art. 119 e 121. Pertanto, rispetto al passato, affinché il fornitore o il cessionario possano essere considerati solidalmente responsabili con il beneficiario della detrazione, sarà necessario dimostrare che gli stessi abbiano agito mediante "dolo" o "colpa grave" a nulla più rilevando l'ipotesi di "colpa lieve".

Quali sono le circostanze riconducibili a tali fattispecie? L'art. 5 del dlgs 472/1997 definisce dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile e diretta a ostacolare l'attività di accertamento. Si pensi, per esempio, al caso in cui il cessionario sia consapevole dell'inesistenza del credito e proceda, comunque, alla compensazione dello stesso mediante F24 traendone un diretto beneficio fiscale. Sempre l'articolo 5 del cita-

to decreto, al comma 3, definisce così la colpa grave: sussiste quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili risultando macroscopica l'inosservanza di elementi obbligati.

Anche in questo caso l'amministrazione finanziaria porta degli esempi: si pensi all'acquisto di crediti eseguito in assenza della documentazione richiesta a supporto degli stessi o, pur raccolta, in presenza di una palese contraddittorietà della stessa (il fatto che l'asseverazione o il visto si riferiscano a un immobile diverso rispetto a quello per cui si intende acquisire il credito).

In conclusione, la limitazione di responsabilità concepita con il novellato comma 6 dell'articolo 121, una volta acquisite le asseverazioni, il visto di conformità e le attestazioni prescritte, opera ab origine per i crediti d'imposta per i quali è stata sempre obbligatoria l'acquisizione della predetta documentazione (superbonus) mentre vale dall'introduzione dell'obbligo del visto, delle attestazioni e delle asseverazioni per i crediti di imposta relativi agli altri bonus edilizi.

Ultima interessante precisazione delle Entrate riguarda l'applicazione di tale limitazione di responsabilità anche alla fattispecie del general contractor che effettui sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio.

**Cosa cambia nell'ac-**

**quisto dei correntisti.** Il paragrafo 4 della circolare 33/E presenta un'importante novità rispetto all'acquisto dei crediti edilizi da bonus fiscali da parte dei correntisti privati: anche in tale circostanza, l'eventuale profilo di responsabilità risulta fortemente sgravato in seguito all'interpretazione data dall'amministrazione finanziaria.

In sintesi, il correntista che volesse acquistare dalla banca o da una società appartenente a un gruppo bancario un credito fiscale da bonus edilizi non sarà tenuto a effettuare, ex novo, la completa attività di due diligence (già effettuata precedentemente dalla banca) a riprova della bontà del credito. Questo a condizione che la banca cedente consegni al cessionario correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato, al momento dell'acquisto del credito, la necessaria diligenza.

In altri termini, il correntista, ricevendo idonea documentazione a supporto della bontà del credito, potrà comprare gli stessi senza incappare in profili di responsabilità e, anzi, alimentare nuove forme di investimento a basso rischio. Tale chiarimento, dovrebbe, in prospettiva, semplificare di molto il rapporto tra banche e correntisti nella cessione crediti e permettere dunque al sistema bancario di liberarsi agevolmente di crediti e, di conseguenza, di generare spazio per poterne acquistare dei nuovi.

— © Riproduzione riservata —

**Un'ulteriore  
precisazione delle  
Entrate riguarda  
l'applicazione della  
limitazione della  
responsabilità  
anche alla  
fattispecie del  
general contractor  
che effettui sconto  
in fattura**

**I principali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate****Responsabilità per fornitori e cessionari**

Con l'avvento del decreto Aiuti-bis, sono state circoscritte le ipotesi di responsabilità solidale dei fornitori (che applichino sconto in fattura) e dei cessionari (che acquistino crediti da detrazioni fiscali) ai soli casi di "dolo" o "colpa grave" a condizione che siano stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui agli art. 119 e 121

**Semaforo verde all'acquisto per i correntisti privati**

Il correntista che volesse acquistare dalla propria banca un credito fiscale da bonus edilizi non sarà tenuto a effettuare, ex novo, l'istruttoria già svolta dalla banca ma sarà sufficiente, per non incappare in responsabilità, che la banca consegni al cessionario-correntista la suddetta documentazione

**Aspetti operativi della Remissione in Bonis**

Istituito il codice tributo "8114" per il versamento della sanzione minima pari a 250 euro con la quale si avrà diritto al termine "lungo" per la presentazione della Comunicazione per la cessione del credito

























